



COMUNE DI PATRICA

(Provincia di Frosinone)

Provvedimento n. 03 del 13.02.2017

Oggetto: Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs.155/2010 emanato in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.M. n. 60 del 02-04-2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente;
- la D. G. R. L. n. 1316 del 05-12-2003 avente per oggetto "*Nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio*" che ha stabilito i valori di riferimento per le concentrazioni medie giornaliere, al raggiungimento dei quali l'Amministrazione Comunale deve attivare provvedimenti di emergenza, volti al miglioramento della situazione di inquinamento in atto;
- l'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006, rubricato: Principio dell'azione ambientale, in base al quale: "*La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale*";

PREMESSO che, nell'ambito territoriale della Regione Lazio, le criticità di maggior peso sono concentrate, oltre che nell'Agglomerato di Roma, anche nella Zona della Valle del Sacco, comprendente il Comune di Patrica;

VERIFICATO che, sulla base dei dati di monitoraggio emessi dall'Arpa Lazio - Sede di Frosinone, le concentrazioni medie giornaliere di polveri PM10, previste dalla deliberazione della G. R. n. 1316/2003, sono notevoli e che spesso vengono superati i limiti consentiti;

RITENUTO che le principali fonti di emissione di polveri inalabili PM10 risultano prodotte da riscaldamento domestico ed industriale alimentato da combustibili solidi o liquidi, oltre che da autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché da ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;

TENUTO CONTO che, alla luce della concreta previsione di situazioni di superamento dei limiti di concentrazione di inquinanti in atmosfera, occorre adottare efficaci provvedimenti di contrasto;

CONSIDERATO che l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10 provoca danni alla salute umana;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale, n. 164 del 5/3/2010, relativa alle norme di attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio, che individuano una serie di provvedimenti da adottarsi a cura dei Comuni interessati, in base alla classe di appartenenza;

TENUTO CONTO che, a seguito della nuova classificazione, il Comune di Patrica, deve adottare le misure previste dagli articoli 5 (*provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile*); 9 (*compiti del Comune*); 15 (*Limitazioni al traffico veicolare*); 16 (*compiti dei Comuni*); dall'articolo 24 (*ulteriori misure per i veicoli adibiti a trasporto merci*); nonché dagli articoli 25 (*provvedimenti di carattere emergenziale*) e 28 (*controllo e valutazione dell'efficacia delle misure*) del Piano regionale della Qualità dell'Aria - Norme di Attuazione;

RILEVATO che, a norma dell'articolo 16 comma 1, lettera K) delle norme di Attuazione del "*Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria*" della Regione Lazio, i Comuni sono tenuti a definire l'area del centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione in argomento;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 10 del 30.01.2017, avente ad oggetto: "Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria in attuazione della Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 dicembre 2009, n. 66 e della Deliberazione Giunta Regionale 15 settembre 2016 n. 536. Approvazione Piano di Intervento Operativo", con la quale è stato individuato il centro urbano, soggetto a limitazioni della circolazione, circoscritto dalle seguenti strade:

Centro Storico: L.go S.Rocco, C.so della Repubblica, P.zza Cesare Battisti, P.zza Vittorio Emanuele II, P.zza Cavour, P.zza S.Giovanni;

Contrade: Strada comunale vecchia di Lagoscillo, Via Fontana l'Abate, Via Castello, Via Valesani, Via Tufo -Varaccani, Via Colle S.Giovanni, Via Vadisi, Via Ferruccia, Via Palmesi, Via Ponte La Valea, Via Le Prata Pianiglia Campo di Ceccano, Via Illori, Via Celleta, Via Fontana dei Conti.

CONSIDERATO che le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10 e PM2,5 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;

PRESO ATTO:

CHE gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM10, PM2,5 e benzene sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari e attacchi di asma nei bambini;

CHE si ritiene indispensabile di dover intervenire con azioni preventive a tutela della salute pubblica per ridurre la concentrazione nell'aria delle polveri sospese, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010 di recepimento della stessa, onde limitare e, se possibile, evitare il verificarsi di concentrazioni dannose di polveri sospese (PM10 e PM2,5) e benzene;

VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO l'art. 14 della Legge n. 8.07.1986 n. 349;

VISTO il D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999;

VISTO il D.M. 1° ottobre n. 261;

VISTA la D.C.R.L. n. 66 del 10.12.2009;

VISTO l'art. 50 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 7, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, "Nuovo Codice della strada",

ORDINA

Dal 13.02.2017 al 31.03.2017, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, all'interno della zona a traffico limitato interna al perimetro circoscritto dalle seguenti strade: L.go S.Rocco, C.so della Repubblica, P.zza Cesare Battisti, P.zza Vittorio Emanuele II, P.zza Cavour, P.zza S.Giovanni; Strada comunale vecchia di Lagoscillo, Via Fontana l'Abate, Via Castello, Via Valesani, Via Tufo-Varaccani, Via

Colle S.Giovanni, Via Vadisi, Via Ferruccia, Via Palmesi, Via Ponte La Valea, Via Le Prata Pianiglia
Campo di Ceccano, Via Illori, Via Celleta, Via Fontana dei Conti,

è istituito:

1. a) Il divieto di circolazione ore 0-24 per gli autoveicoli alimentati a benzina con caratteristiche emissive PRE-EURO 1, EURO 1 ad esclusione dei veicoli muniti di impianto a GPL o metano;
- b) Il divieto di circolazione ore 0-24 per gli autoveicoli alimentati a gasolio con caratteristiche emissive PRE-EURO 1, EURO 1, EURO 2;
- c) Il divieto di circolazione ore 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a quattro tempi e caratteristiche emissive PRE-EURO 1;
- d) Il divieto di circolazione 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a due tempi e caratteristiche emissive PRE-EURO 1, EURO 1;
- e) Il divieto di circolazione nella fascia oraria 07:00-20:00 per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- f) Il divieto di circolazione per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

2. In deroga a quanto disposto al punto 1, è consentita la circolazione dei veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, dei veicoli a servizio dei soggetti diversamente abili muniti dell'apposito contrassegno, nonché dei veicoli comunque autorizzati per esigenze speciali.

3. In deroga a quanto indicato al punto 1, i divieti disposti nelle lettere e), f) non si applicano ai veicoli per trasporto merci sulle strade ricadenti nell'area industriale.

- a) i veicoli adibiti a pubblici servizi;
- b) i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;

Dal 13 Febbraio al 31 marzo 2017:

E' fatto divieto di accensione di fuochi all'aperto, anche se trattasi di attività connessa all'ordinaria pratica agricola, con l'eccezione dei tralci di vite se soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;

Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, destinati ad attività ricreative, di culto, sportive, scolastiche e di Amministrazioni pubbliche la temperatura non potrà essere superiore ai 20°;

Negli edifici ad uso industriale, commerciale ed artigianale ed assimilabili, la temperatura non potrà essere superiore ai 18°;

Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio/nafta, il periodo di accensione dovrà essere ridotto di due ore rispetto a quello consentito dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

Le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio;

Gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, se la località è servita da metanodotto, GPL o ad alimentazione elettrica;

In caso di sostituzione di caldaia dell'impianto di riscaldamento, questa dovrà essere sostituita con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico;

Gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti dovranno essere dotati di termoregolazione degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;

Gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, dovranno essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;

Gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale dovranno essere realizzati o ristrutturati secondo tecnologie di massima coibentazione ed isolamento termico;

E' fatto divieto di utilizzo di legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL;

Le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al valore di soglia (35kW), dovranno essere conformi a quanto prescritto dall'allegato IX alla parte V del d.lgs. 152/2006.

- Dal 13.02.2017 al 31.03.2017

In tutto il territorio comunale, è vietata la circolazione dei veicoli non in regola in materia di controllo dei gas di scarico, ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada;

Gli allevamenti zootecnici dovranno dotarsi di impianti per il recupero ed il riutilizzo del biogas;

È vietata la combustione all'aperto in particolare in ambito agricolo e di cantiere di materiali residuali delle lavorazioni.

PER TUTTO IL PERIODO DELL'ANNO SOLARE:

E' fatto obbligo a tutte le attività derivanti da impianti industriali, artigianali e produzione di energia con provvedimenti autorizzativi AIA:

- controllare le emissioni più significative per la produzione di polveri sottili con accertamenti analitici da effettuare periodicamente ogni tre mesi, con l'annotazione sul proprio quaderno di marcia dell'impianto a disposizione dell'ente competente per il controllo ed il calcolo dell'intensità emissiva, con tempestiva comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune di Patrica.

I gestori di impianti, le cui attività produrranno emissioni polverulente o altri inquinanti, non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dovranno, comunque, adottare misure atte a limitare la dispersione degli inquinanti nell'ambiente.

INVITA

- A limitare, per quanto possibile, l'utilizzo di mezzi di trasporto privato fruendo del servizio di trasporto pubblico;
- A non effettuare operazioni di pulizia strade, marciapiedi, piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco;
- A rispettare le seguenti misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili e precisamente:
 - bagnature delle piste di cantiere;
 - pulizia dei pneumatici di cantiere in uscita dal cantiere stesso;
 - copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverosi;
 - moderazione della velocità nelle aree di cantiere;
 - gestione appropriata dei cumuli dei materiali.

PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

L'ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Patrica per gg.15. Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Patrica.

AVVERTE

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, 1° e 13° comma, d. lgs. n.285/1992, recante nuovo codice della strada e dalle normative che regolano le materie trattate dal presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere notificata al Comando della Polizia Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Supino, all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, all'Astral Azienda Strade Lazio, in Via del Pescaccio n. 96/98 00166 Roma, al Cotral, Azienda Trasporto Pubblico Regionale;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Comandante di Polizia Municipale, Isp. Filippo Persi.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione, ovvero dalla piena conoscenza, del presente atto.

 SINDACO
Filippo Fiordalisio